

**NUOVI MODELLI DI GIUSTIZIA:
GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE**

GILDA SCARDACCIONE (*)

SOMMARIO: 1. – Il Modello della Giustizia riparativa come modello alternativo di Giustizia. — 2. – Giustizia riparativa e mediazione penale — 3. – Analisi delle esperienze. — 4. – Conclusioni.

1. – Il Modello della Giustizia riparativa come modello alternativo di Giustizia

Diversi modelli di applicazione della Giustizia si sono di volta in volta succeduti rispettivamente influenzati non solo dal mutare degli orientamenti filosofici e di ricerca, ma anche dei cambiamenti politici che hanno contribuito alla loro affermazione o declino. Gatti e Marugo (1994, p. 18) individuano tre modelli sostanziali di Giustizia (Modello retributivo, Modello riabilitativo e Modello riparativo), naturalmente divergenti dal punto di vista dell'oggetto, dei mezzi e degli obiettivi che l'azione giudiziaria impiega e si prefigge.

Nel primo modello infatti è il reato l'oggetto, la finalità, l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, i mezzi l'applicazione della sanzione; nel secondo modello l'oggetto è la persona autore di reato, l'obiettivo il reinserimento sociale, gli strumenti il trattamento socio-riabilitativo orientato verso la modifica del comportamento.

Va aggiunto, inoltre, che mentre il modello retributivo fa chiaramente riferimento a categorie giuridiche, storicamente

(*) Ricercatore confermato - Dip. di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica - Università «La Sapienza» - Roma.

ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituissero per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, il modello riabilitativo introduce categorie meta-giuridiche quali personalità, devianza, società, ormai da più anni oggetto di critica e messe in discussione con l'elaborazione di nuovi principi concettuali di riferimento, orientati sull'analisi dell'azione deviante, piuttosto che delle cause e della personalità del reo (De Leo, Patrizi, 1992). Si deve al Positivismo giuridico l'individuazione del rapporto personalità e delinquenza, così come l'individuazione della necessità di incidere sulla personalità del reo, piuttosto che sulla determinazione dei principi della pena; l'affermazione del modello riabilitativo corrisponde, inoltre, all'ampio impiego di risorse e all'incremento di mezzi e strumenti che sono propri dell'affermarsi del Welfare State. È la crisi del Welfare State una delle cause che comporta l'affermazione di modelli alternativi di Giustizia, crisi che corrisponde nei Paesi anglo-americani al declino dello Stato amministrativo (Krisberg, Austin, 1993) e che comporta analogamente, ma con oggetti e obiettivi diversi, un rinverdire della concezione retributiva con un rinnovato neo-classicismo (come ben delineano nell'evoluzione storica Ponti, 1990 e Bandini, Gatti, Marugo, Verde, 1991) e un rinnovato interesse per la vittima del reato all'interno dell'amministrazione della Giustizia.

Zehner e Umbreit (1982) sostengono che l'esigenza di pensare all'elaborazione e all'applicazione di altre forme di Giustizia risale agli anni '80 quando, oltre alla crisi del Welfare State, si impone l'esigenza di costi minori e di carceri meno affollate. A ciò fa riscontro un crescente sviluppo di studi e ricerche sulle vittime del reato e l'attuazione di politiche sociali in favore delle vittime del reato a cui deve aggiungersi la constatazione del ruolo marginale che essa ricopre nell'ambito delle procedure giudiziarie.

Ancora e più recentemente Umbreit (1989) e Umbreit e Coates (1993) affiancano all'elaborazione di un concetto di «giustizia riparativa» quello di «giustizia ristorativa» all'interno del quale si sviluppa una nuova concezione del reato, non

più considerato come un'offesa nei confronti dello Stato, quanto piuttosto una lesione dei diritti della persona: è questa pertanto e non lo Stato a dover essere soddisfatta e spesso la punizione del colpevole non fa alcuna giustizia alla vittima (Umbreit, 1989) così come altri modelli di Giustizia quale quello retributivo e riabilitativo non ne rivalutano sufficientemente la posizione (Walgrave, 1994). Zeher (1990) e Umbreit (1994) forniscono un'adeguata definizione di «restorative justice» (il termine è molto grossolanamente tradotto in Giustizia ristorativa o riparativa) ed una precisa classificazione in rapporto ad altri modelli di Giustizia: secondo la definizione di Zeher, infatti, il paradigma della Giustizia riparativa sostituisce per l'autore del reato il pagamento del debito alla società attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto e sull'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. Invece di pagare un astratto debito alla società sperimentando la pena, l'autore del reato paga direttamente alla vittima, riparando il danno con concrete modalità di azione.

Analogamente Umbreit accetta il postulato su cui si fonda la teoria della «restorative justice» mediante il quale il comportamento criminale è soprattutto un conflitto tra individui ed entrambi, vittima ed autore del reato, ricoprono un ruolo attivo di «problem solving» orientato verso la riparazione delle conseguenze psicologiche e materiali del comportamento criminale.

Si può pertanto ipotizzare, secondo Umbreit (1994, p. 3/4), la definizione di un vero e proprio nuovo e vecchio paradigma della Giustizia penale: il Modello riparativo si differenzia da entrambi i sistemi, quello retributivo e quello riabilitativo poiché ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore del reato (Gatti, Marugo, 1995).

In sintesi lo sviluppo di un modello di Giustizia riparativa è individuabile sia nella crisi dei tradizionali modelli di Giustizia, quello retributivo e quello riabilitativo, sia nell'esigenza di considerare la vittima una parte importante e non marginale del reato commesso e del processo: va chiarito inoltre che il model-

lo di Giustizia riparativa può attuarsi attraverso diverse modalità operative siano esse la *restitution*, il *community service order* o i programmi di conciliazione vittima-autore del reato.

Alcuni autori (Zehr, Van Ness, Harris, 1989) tentano di delineare un modello operativo che dia enfasi soprattutto alla relazione dinamica tra governo, comunità, vittima ed autori del reato con l'obiettivo di ridurre lo squilibrio creatosi col delitto.

Anche altrove Van Ness (1990) sostiene che il processo messo in atto da un modello di giustizia riparativa può svilupparsi in due percorsi: un processo formale di competenza delle istituzioni ed un processo informale basato sulla Comunità. Lo scopo comune è quello di dare soddisfazione alla vittima, ma ciascuno con un ruolo distinto: scopo del processo formale è che siano assicurati l'accertamento della responsabilità e la riparazione del danno quantificato, mentre l'altro processo va al di là di tali obiettivi con le finalità di soddisfare le esigenze della vittima. Restano da definire, secondo l'autore, quali debbano essere le parti e che tipo di relazione debbano intraprendere, quali i risultati desiderati e attraverso quali strumenti.

Resta aperto tuttavia il problema se per giustizia riparativa debba intendersi una vera e propria modalità alternativa di attuazione della giustizia penale, in linea sia con presupposti abolizionisti che riduzionisti, o altrimenti una modalità sì alternativa, ma comunque compatibile con un modello più tradizionale di giustizia che non escluda l'obiettivo finale della riabilitazione del reo.

Ciò comporta indubbiamente in senso più ampio il problema della compatibilità con un sistema della Giustizia che prevede comunque l'accertamento della colpevolezza del reo e l'imposizione delle sanzioni da parte degli organi istituzionali legittimati a svolgere tale funzione, nonché risorse comunitarie operanti in senso riabilitativo nell'ambito dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

È a tal proposito che Galaway e Hudson (1990) si chiedono se sia possibile conciliare il concetto di giustizia riparativa con quello di pena, se una teoria di giustizia riparativa possa comprendere anche modalità alternative di applicazione della pena, quali il lavoro sostitutivo o le multe e quali debbano essere le linee guida per una valutazione dei programmi.

Come si è già avuto modo di notare i principi contenuti nella Giustizia riparativa, pur nelle loro forme innovative, non abbandonano completamente l'ideale riabilitativo e si fondano comunque sulla crisi dell'efficacia della pena detentiva e sull'esigenza duplice di umanizzare l'applicazione delle pene e ridurre i costi in senso economico e gestionale dell'incremento della popolazione carceraria. Non si può, inoltre, non tener conto dell'influenza in Europa e negli Stati Uniti d'America dell'abolizionismo e del riduzionismo penale (Duff et al., 1994).

La giustizia riparativa è senza ombra di dubbio storicamente e filosoficamente fondata sulla crisi della concezione retributiva della pena (la pena come custodia ed incapacitazione del reo, con finalità di prevenzione generale e speciale attraverso la punizione del colpevole, ma comunque basata sul principio del giusto merito e dell'accertamento della responsabilità penale) e socio-riabilitativa (marginalità della pena detentiva e sviluppo delle misure detentive e sviluppo delle misure alternative con obiettivi terapeutici e di reinserimento sociale del reo, attraverso il massiccio impiego di risorse sociali e comunitarie, con l'inserimento di nuove figure professionali nell'amministrazione della Giustizia penale) nonché, come si è avuto modo di accennare, sulla crisi recente del Welfare State che ha colpito tutti i Paesi dell'Occidente industrializzato. Essa si fonda indubbiamente su dei principi innovativi:

a) la riappropriazione del processo da parte dei due attori principali e cioè la vittima e l'autore del reato;

b) la rivalutazione della vittima all'interno del processo; è la vittima infatti che decide le modalità attraverso le quali si considera adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;

c) l'affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell'autore del reato direttamente nei confronti della parte offesa e che tenga conto delle conseguenze, non tanto della definizione del reato;

d) il recupero dell'amministrazione della Giustizia da parte della Comunità che fornisce risorse e impone condizioni poiché può essere stata essa stessa colpita;

e) l'inserimento di nuove figure professionali che possano prescindere dall'amministrazione della Giustizia.

Tale nuovo modello di Giustizia, tuttavia, non può, e forse non deve, distaccarsi dal modello riabilitativo: da questo, infatti, trae i necessari contesti normativi, che sono quelli che regolano l'applicazione delle misure alternative, e modalità applicative differenziate, che possono consistere nel risarcimento materiale del danno, nel lavoro gratuito di pubblica utilità, nella riconciliazione simbolica con la vittima del reato, nonché figure professionali che possano comunque adeguatamente gestire modi e contesti prescelti. Il modello della Giustizia riparativa si pone piuttosto come modello onnicomprensivo con più anime e più tipologie di attuazione.

2. – *Giustizia riparativa e mediazione penale*

Dopo aver tentato di fornire una definizione di Giustizia riparativa si cercherà di chiarire quali siano le principali modalità attuative che a tale definizione possono far riferimento; a tal proposito è opportuno distinguere tra mediazione vera e propria e misure che prevedono il risarcimento del danno e la riparazione delle conseguenze del reato, le quali comunque sono esse stesse comprese in un quadro più ampio di Giustizia riparativa.

La differenza sostanziale non è negli obiettivi comunque orientati alla soddisfazione della vittima, quanto piuttosto nelle modalità attuative, che prevedono, nella prima ipotesi, il confronto diretto tra vittima ed autore del reato, nella seconda ipotesi un approccio impersonale che comporti il risarcimento materiale o qualsiasi attività riparativa che non sia esplicitamente richiesta dalla parte offesa.

Geis (1976) individua nella restituzione e nella compensazione due modalità di risarcimento nei confronti della vittima, la prima intesa come risarcimento materiale, che può essere intrapreso solo all'interno di una procedura penale o come alternativa alla pena detentiva o come parte della condanna, la seconda come risarcimento da definirsi al di fuori di una procedura legale, anche in assenza di denuncia. In entrambi i casi, secondo l'Autore, le ricerche effettuate rilevano un'insoddisfazione da parte delle vittime che manifestano l'esigenza di un

confronto personale con l'Autore e non in termini esclusivamente pecuniari.

Restituzione e Compensazione rientrano nella ricerca che è stata effettuata in tempi recenti in tutti i Paesi dell'Occidente industrializzato sulle modalità alternative di giustizia penale e di applicazione ed esecuzione delle sanzioni: secondo Madlener (1991) in nessuna nazione si è riusciti a realizzare forme di compensazione e restituzione che siano state soddisfacenti per la parte offesa, i suoi familiari e lo stesso autore del reato.

Dobbiamo ulteriormente ribadire che ci riferiamo a forme di compensazione e restituzione che costituiscono una modalità di risoluzione dei procedimenti penali o una disposizione aggiuntiva alla pena vera e propria, che nulla ha a che fare con le procedure civili attivate all'interno di procedimenti penali. Secondo Madlener (1991) è risultato necessario prevedere anche forme di risarcimento indiretto alla comunità nei casi di insolvenza da parte del condannato e nei reati senza vittima.

Possiamo parlare di mediazione all'interno dell'applicazione di alcuni programmi solo in via subordinata, come strumento per metter d'accordo le parti ai fini del risarcimento del danno. I programmi di compensazione e restituzione pur se fortemente criticati nella loro applicazione in vari Paesi europei ed extraeuropei (Stati Uniti, Olanda, Gran Bretagna), ad eccezione delle esperienze effettuate in Germania (Villow, 1991), rappresentano tuttavia una ricerca alternativa all'amministrazione tradizionale della giustizia penale che prescinde dall'esclusiva punizione del colpevole e da una ottica centrata sull'autore del reato (Shneider, 1991).

Essi rappresentano una prima forma di quel sistema di «Restorative justice» di cui si è parlato, sistema tuttora oggetto di ulteriore ampliamento e formalizzazione: è in tale prospettiva che la *restitution* continua a costituire una modalità diffusa nell'amministrazione della Giustizia Penale negli Stati Uniti, che le prestazioni gratuite di pubblica utilità costituiscono una sanzione autonoma (Criminal Justice Act, 1972) e che i *compensation orders* siano divenuti in Gran Bretagna una pena unica e non aggiuntiva, come può essere la *restitution*, con il Criminal Justice Act del 1982.

Più significativa è invece la mediazione vera e propria, ove si preveda un incontro diretto tra vittima ed autore del reato e dove la finalità non è quella esclusiva del risarcimento in senso economico o materiale, ma si prediligono anche gli aspetti comunicativi-relazionali tra vittima ed autore del reato sia in rapporto al reato stesso (evento traumatico per la vittima ed analisi del suo vissuto) sia in rapporto alla situazione processuale contingente; nasce dall'esigenza di dare risalto a finalità e contenuti che prescindono dall'esclusiva quantificazione del danno materiale come presupposto sostanziale per il raggiungimento di obiettivi che soddisfino i bisogni delle vittime.

Come giustamente nota Umbreit (1994, p. 2) la mediazione vittima/autore del reato mette soprattutto in risalto gli aspetti relazionali del delitto, rivalutando il ruolo della vittima nel processo penale, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali nonché materiali provocate dal reato e rinsaldando la sicurezza della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. La mediazione soddisfa tali esigenze, soprattutto, a nostro avviso, prevedendo il confronto diretto tra vittima e autore del reato e l'attività di un mediatore, opportunamente formato, ma «neutrale» rispetto al processo vero e proprio o anche alla stessa amministrazione della giustizia.

Negli ultimi venti anni si è avuta un'ampia diffusione in Europa e nel Nord America di programmi di mediazione tra vittima ed autore del reato per una vasta gamma di reati. Tra questi i cosiddetti programmi di mediazione (VOMP) e di riconciliazione (VORP) dei quali Umbreit e Roberts (1996) forniscono un'ampia rassegna critica, soprattutto per quanto riguarda la loro applicazione in Inghilterra; a tale scopo gli autori definiscono la mediazione vittima/autore del reato come «un processo di risoluzione di un conflitto con un particolare riferimento ad un conflitto provocato da un reato (sia esso denunciato o provato) e che si sviluppa in collaborazione con una o più agenzie del sistema della giustizia penale o minorile» (Umbreit e Roberts, 1996, p. 3).

Secondo tale approccio, all'interno di tale processo, le parti hanno l'opportunità di esprimere i loro sentimenti rispetto all'evento (aspetto comunicativo-relazionale della mediazione), il reo

ha la possibilità di comprendere l'entità e il significato delle reali conseguenze del reato, mentre la vittima quella di esprimere interrogativi e sentimenti legati alla propria esperienza di vittimizzazione, e di negoziare tipo e modalità del risarcimento.

Da un punto di vista giuridico, la mediazione può essere prevista sia nella fase che precede il processo (pre-trial mediation) sia nella fase che attiene il processo (post-trial mediation): è fondamentale in tal caso l'inserimento in un sistema che non preveda l'obbligatorietà dell'azione.

Da un punto di vista attuativo il modello inglese prevede anche una forma di mediazione cosiddetta indiretta dove la vittima e l'autore del reato vengono contattati separatamente dal mediatore sino ad arrivare ad un accordo; tale metodologia viene anche adottata negli Stati Uniti con il termine di «conciliazione».

Generalmente tale modalità attuativa costituisce la fase preliminare del processo vero e proprio di mediazione che prevede il confronto diretto tra vittima/autore del reato: una fase successiva prevede invece il monitoraggio sui risultati ottenuti dalla mediazione poi effettuata (Umbreit e coll., 1996).

La mediazione, comunque, pur se si differenzia dalle altre modalità di attuazione della Giustizia riparativa, può rappresentare uno strumento, più che un fine, all'interno di tale modello di Giustizia: la mediazione tra le parti può concludersi con un accordo sul risarcimento del danno o sulla restituzione, per quanto riguarda i reati contro il patrimonio o sulla riparazione delle conseguenze del reato attraverso un'attività lavorativa gratuita secondo orientamenti più recenti.

La mediazione è tuttora prevalentemente attuata secondo tali modalità, sia che si attui in un contesto pre-processuale che come conseguenza del giudizio nelle forme di rinuncia all'applicazione della sanzione: l'accordo, nel primo caso, è il presupposto per chiudere il caso senza arrivare al processo, mentre, nel secondo caso, può costituire una rinuncia all'applicazione della condanna o, anche, una modalità alternativa di esecuzione della condanna.

Negli Stati Uniti la restituzione (*restitution*) rappresenta una pena aggiuntiva e la cosiddetta mediazione indiretta viene

definita, come si è già accennato (Umbreit e Roberts, 1996), come una «conciliazione» tra le parti.

Per muoversi al di là del mero risarcimento materiale o della riparazione del danno, che continuano ad essere tuttora una finalità fondamentale dell'attività di mediazione, dobbiamo parlare di riconciliazione tra le parti: in tal caso la mediazione viene ad essere non più solo un mezzo, ma fine di una attività che prevede la creazione e l'attivazione di un contesto in cui vittima ed autore del reato si incontrano e si confrontano in rapporto ad un elemento fondamentale che li ha visti coinvolti e che è poi l'azione deviante.

In relazione agli aspetti normativi della mediazione in tutte le modalità e finalità che si sono individuate, in primo luogo va ulteriormente precisato che si fa ricorso in ambito penale, ad un termine, quello di mediazione, che è tradizionalmente di competenza della giustizia civile ove l'accordo tra le parti ai fini del risarcimento del danno e, più recentemente, nei casi di separazione o divorzio, è oggetto del processo civile. Si è voluto, pertanto, introdurre tale termine e le metodologie dell'accordo tra le parti anche nel processo penale nell'ambito del quale il danno sia esso materiale che fisico o psicologico provocato dal reato non fa parte di una procedura parallela di natura civile, ma viene risarcito o riparato secondo modalità differenziate (in termini economici, con prestazioni lavorativa gratuita volta alla riparazione del danno, con scuse e chiarimenti nei confronti della parte offesa) all'interno del procedimento penale stesso.

3. – *Analisi delle esperienze*

L'analisi delle esperienze generalmente attuate attraverso programmi, in molti casi di natura sperimentale, giunge spesso a risultati controversi ed è soprattutto orientata alla verifica delle modalità attuative e del livello di soddisfazione della vittima, piuttosto che ad una verifica della riduzione dei tassi di recidivismo rispetto ad altre alternative penali. È ciò che sostiene Weitekamp (1991) nella sua rassegna dei programmi di mediazione attuati negli anni '70 e '80 nel Nord America: i pro-

grammi di riconciliazione tra vittima ed autore del reato si concludono tuttavia con un buon livello di soddisfazione da parte della vittima pur se l'autore obietta che tale soddisfazione è tuttavia legata alla non gravità dei reati. Il carattere non strutturato dei programmi e la tipologia dei reati rende difficile un'effettiva valutazione dell'efficacia.

I programmi effettuati in Olanda sono stati introdotti precedentemente per andare incontro alle esigenze delle vittime di aggressioni e violenze sessuali, successivamente estese anche ad altre tipologie di reato. Si tratta di programmi che prevedono la restituzione disposta dal giudice come provvedimento speciale al momento della sospensione della pena o come prescrizione speciale con sospensione della pena, che può essere revocata in caso di non assolvimento da parte del condannato. Alcuni programmi hanno coinvolto la polizia con un ruolo di mediazione tra le parti per reati di non particolare gravità: il 90% delle vittime che hanno partecipato ai programmi si è ritenuto soddisfatto ed ha giudicato positivo l'intervento della polizia (Wemmers, Zeilstra, 1991).

Non mancano tuttavia tentativi di comparazione tra i programmi di mediazione negli Stati Uniti, in rapporto alle loro caratteristiche ed ai livelli di efficacia rispetto ad altre forme di applicazione della sanzione quali la detenzione, i programmi alternativi di restituzione ed il *probation* (Hughes e Schneider, 1989). L'analisi è effettuata sugli obiettivi e gli intenti dei programmi, i soggetti a cui sono rivolti, le caratteristiche dei mediatori e le forme di sostegno ai programmi da parte delle istituzioni, con conclusioni positive circa la loro diffusione e funzionamento.

La letteratura sui programmi di mediazione attuati nelle modalità che si sono precedentemente individuate è vastissima pur se prevalentemente orientata sull'analisi dei contenuti dei programmi e delle finalità preposte (rivalutazione della vittima, responsabilizzazione del reo, riappropriazione del processo delle parti, attuazione di un modello alternativo di Giustizia) piuttosto che sulla valutazione dell'efficacia in rapporto al raggiungimento degli obiettivi ed alla riduzione della criminalità, soprattutto rispetto all'impiego di altre modalità di intervento

quali le misure alternative alla detenzione e la *diversion* (Zeher, Umbreit, 1982; Umbreit, 1986; Umbreit, 1989, a, b; Umbreit, Coates, 1993).

Più recentemente (Umbreit, 1994; Umbreit e Roberts, 1996) sono stati effettuati studi maggiormente orientati sulla valutazione dell'efficacia di numerosi programmi attivati negli Stati Uniti ed in Inghilterra, anche se è predominante come criterio di valutazione positiva il livello di soddisfazione e la disponibilità dell'autore, ma soprattutto della vittima del reato, e l'effetto positivo sulla riduzione dei tempi processuali.

La valutazione dell'ampia gamma di programmi effettuata (Umbreit, 1994) prevalentemente su programmi di riconciliazione tra vittima ed autore del reato, rileva un'ampio livello di soddisfazione da parte della vittima e dell'autore del reato: la vittima si considera soddisfatta perché ritiene di aver avuto giustizia, mentre alla soddisfazione dell'autore è correlato non solo l'aver avuto l'opportunità di rimediare alle conseguenze del reato, ma anche l'aver evitato la sanzione. Analoga soddisfazione si riscontra nei confronti dell'attività del mediatore. Medesimi risultati vengono individuati da Umbreit e Roberts (1996) dall'analisi dei programmi di mediazione attuati in Inghilterra: il livello di soddisfazione è confermato dal confronto con gruppi di vittime che non avevano potuto sottoporsi a programmi di mediazione. Viene inoltre dimostrata la validità della mediazione diretta, basata cioè sull'incontro faccia a faccia tra vittima ed autore del reato, rispetto a modalità indirette di applicazione della mediazione. La mediazione diretta, inoltre, comporta la maggiore riduzione nella vittima della paura di vittimizzazione futura rispetto a modalità di mediazione indiretta.

Tali risultati (alto livello di soddisfazione, riduzione della paura nei confronti di future vittimizzazioni) sono analoghi, se si confrontano i programmi inglesi, effettuati a Coventry e Leeds, a quelli effettuati in Canada e negli Stati Uniti: in questi Paesi, tuttavia, risulta un più elevato livello di soddisfazione e senso di giustizia nei confronti della Giustizia penale, rispetto ai risultati verificati dai programmi applicati in Inghilterra.

Risultati positivi sulla riduzione del recidivismo sono individuati in una ricerca effettuata su minori autori di reato sottoposti a programmi di restituzione negli Stati Uniti (Butts, Snyder, 1992): l'indagine è stata effettuata su due gruppi di minori rispettivamente sottoposti a restituzione senza procedimenti formale e a restituzione con procedimento formale all'interno del *probation*.

Si rileva un follow-up positivo nei successivi dodici mesi dei minori che avevano assolto alla restituzione senza procedimento formale rispetto ai minori sottoposti a restituzione con procedimento formale: all'interno di tale gruppo raggiungevano risultati positivi (non commissione di reato nell'arco dei successivi dodici mesi) soprattutto i minori che erano stati sottoposti al *probation* con restituzione rispetto a coloro che erano stati sottoposti al *probation* senza restituzione, (32% contro il 38%), con la conclusione che il *probation* con restituzione è associato ad un più basso tasso di recidivismo rispetto al *probation* senza restituzione.

Gli autori rilevano, inoltre, una correlazione positiva tra tipologia di reato (prevalentemente contro il patrimonio) e le presenze di precedenti denunce soprattutto nei casi trattati con procedura informale. Si può aggiungere a tali conclusioni che gli aspetti contenitivi del *probation* possono comunque ricoprire un'inferenza positiva.

In Germania, Austria e Svizzera i programmi di mediazione vittima/autore del reato hanno avuto una diffusione esclusivamente nel settore minorile, mentre, per quanto riguarda gli adulti, si fa ricorso alle tradizionali modalità di intervento che rientrano nella *diversion* e nelle misure alternative alla detenzione (Dunkel, Rossner, 1989).

In Francia si è avuta un'applicazione della possibilità di un accordo tra vittima ed autore del reato nell'ambito dell'attività del pubblico ministero soprattutto per quanto riguarda i reati minori: successivamente si sono introdotti programmi alternativi in via del tutto sperimentale con la collaborazione delle associazioni che si occupano di aiuto e sostegno alle vittime (Bonafè-Schimtt, 1989). Maggiore diffusione ha avuto in Francia la mediazione sociale, ovvero la ricomposizione dei conflitti al di fuori dell'intervento giudiziario.

Dagli studi di valutazione sin qui esaminati si può ipotizzare che modalità alternative di amministrazione della giustizia non riducono, ma anzi incrementano il senso di giustizia da parte delle vittime del reato, senso di giustizia che tradizionalmente viene correlato alla certezza della punizione del colpevole. Per quanto riguarda l'autore del reato, i programmi di mediazione sono comunque correlati al risultato di un più adeguato reinserimento sociale del condannato, poiché rinforzano il senso di responsabilità e riducono l'effetto stigmatizzante che comunque la pena comporta.

Le esperienze di mediazione giudiziaria e di giustizia riparativa nel suo complesso sono tuttora piuttosto limitate ed in larga parte applicate in via del tutto sperimentale affinché si possa giungere ad un giudizio di maggiore efficacia rispetto ad altri modelli di giustizia.

Per maggiore efficacia si intende l'influenza positiva sulla riduzione della criminalità, sullo snellimento della prassi giudiziaria, sulla riduzione dei costi connessi alla pena detentiva ed alle stesse misure alternative. Se possiamo ipotizzare una valorizzazione del ruolo della vittima all'interno del processo, dobbiamo considerare tuttavia che non sempre c'è stata accettazione della mediazione e che molte vittime, o non sono state inserite nei progetti esaminati, o hanno preferito l'*iter* processuale tradizionale o magari forme di risarcimento attraverso procedure di natura civile.

Per quanto riguarda l'autore resta confermato l'effetto positivo di ricoprire un ruolo attivo all'interno della giustizia (fare «qualcosa» per la vittima in alternativa alla sanzione), ruolo attivo che meglio si configura con la finalità di una rinnovata appartenenza del reo al contesto sociale: restano tuttavia da risolvere alcuni nodi problematici che sono connessi sia alla realizzazione che all'individuazione degli obiettivi. In primo luogo si evidenzia il rischio di una strumentalizzazione da parte del reo dell'attività di mediazione per il raggiungimento di obiettivi che comportino l'uscita dal circuito penale o il conseguimento di una riduzione della pena, rischio del resto comunque compreso qualora si consideri la stessa mediazione penale come una delle tante modalità alternative di intervento sul reo.

In secondo luogo, per la vittima, può verificarsi la difficoltà di individuazione di una reale soddisfazione dei propri bisogni: ciò comporta un adeguato impegno di sensibilizzazione e chiarificazione degli obiettivi nella programmazione ed attuazione dell'intervento.

Il carattere di assoluta volontarietà dei programmi di mediazione comporta, inoltre il rischio di un'applicazione comunque limitata all'interno dell'amministrazione della giustizia, non solo come modalità alternativa, ma anche come ulteriore forma di intervento nell'ambito di misure alternative già ampiamente consolidate.

4. - *Conclusioni*

A conclusioni della rapida rassegna proposta il modello di Giustizia riparativa e la Mediazione penale, come più significative modalità attuative, si pongono come risorsa emergente all'interno dell'amministrazione della giustizia penale a livello internazionale.

Le cause dell'affermazione di tale modello si sono individuate in fattori di natura storico-sociale quali la crisi del Welfare State e dello Stato amministrativo e di natura giuridico-criminologica quale la crisi del modello trattamentale di amministrazione della giustizia, conseguenza inevitabile dell'amara constatazione di un anti-economico impiego di risorse senza risultati soddisfacenti sulla riduzione del recidivismo e sulla riduzione del tasso di criminalità.

Non può non essere preso in considerazione il crescente interesse che la vittima del reato viene sempre più ad assumere, interesse che la vede sempre maggiormente oggetto di battaglie socio-politiche e di tutela attraverso riforme normative.

La vittimologia è un'area di studio ormai affermata all'interno della criminologia: i più recenti indirizzi di ricerca hanno superato l'orientamento iniziale, volto soprattutto alla definizione di tipologie ed all'individuazione del ruolo ricoperto dalla vittima nelle fasi del reato, ma si rivolgono soprattutto allo studio delle conseguenze del reato, siano esse di natura psicologi-

ca, psicopatologica o patrimoniale, finalizzato all'elaborazione di modalità di intervento in favore della vittima a carattere preventivo e di supporto.

Ampio merito va attribuito ai movimenti in favore delle vittime proliferati negli ultimi anni e alla nascita di associazioni di volontariato e centri di accoglienza che operano in favore delle vittime soprattutto di aggressioni sessuali e di violenza domestica.

Ma allo scopo di definire i fondamenti teorici dell'affermarsi del modello ristorativo di giustizia non può essere ignorato il dibattito critico che all'interno della Criminologia è stato portato avanti dall'abolizionismo e dal riduzionismo penale: la critica al modello rieducativo-trattamentale è fondata secondo tale approccio, non tanto sulla valutazione dei costi/benefici e sull'inefficacia del modello rispetto alla riduzione della criminalità, quanto piuttosto sulla constatazione del suo effetto perverso di stereotipizzazione della devianza e di allargamento del controllo sociale. Il sistema penale, in quanto strumento di legittimazione dell'esclusione e del controllo delle classi sociali marginali, va limitato nella definizione delle sue aree di intervento: si propone una restituzione alla comunità sociale della gestione dei conflitti prodotti dalla criminalità stessa.

L'ipotesi di una giustizia alternativa si sviluppa, pertanto, anche all'interno del dibattito criminologico-critico e, da un punto di vista giuridico, dell'ipotesi di un diritto penale minimo.

Ma non solo la criminologia critica fornisce spunti teorici per l'elaborazione di nuove definizioni di devianza e l'individuazione di modalità alternative di intervento penale: l'interessante ipotesi dell'inefficacia che il biasimo prodotto dall'applicazione della sanzione sui soggetti autori di reato è del tutto inefficace ad assicurare il controllo sociale nella società moderna è portata avanti da Braithwaite (1993), a differenza di quanto succede in società non industrialmente avanzate ed a basso tasso di delitti.

È necessario pertanto in società complesse e con crimine diffuso andare al di là dell'effetto di biasimo stigmatizzante prodotto dall'inflizione delle pene per un'ipotesi di biasimo invece «reintegrativo» prodotto da modalità riparative di applicazione della giustizia penale.

La giustizia riparativa, al di là dei presupposti teorici, non costituisce ancora nella sua realizzazione un vero e proprio modello alternativo di giustizia, ma piuttosto fornisce modalità di intervento, con lo scopo di ampliare la gamma delle alternative alla pena detentiva. La mediazione infatti, trova spazio all'interno della sospensione della condanna o durante la sua esecuzione, pur se, come si è detto, non mancano esperienze di mediazione pre-processuale, il cui esito positivo di accordo raggiunto tra le parti produce la chiusura del procedimento e l'esclusione del processo.

La giustizia riparativa, nonostante i presupposti teorici affermati, fornisce strumenti e tecniche di intervento tuttora a sostegno dell'intramontabile modello socio-riabilitativo, pur se è innegabile l'effetto di rivalutazione della parte offesa del reato all'interno del processo che l'applicazione di tale modello comporta: si è ancora lontani dall'ipotesi già prospettata da Christie (1977) di una giustizia penale che prevedesse un processo orientativo verso la vittima e la partecipazione sempre più significativa di membri laici nell'amministrazione della giustizia. Ciò non diminuisce l'importanza del dibattito teorico sui nuovi modelli di amministrazione della Giustizia e l'interesse che le esperienze di Mediazione penale suscitano, con l'introduzione nel processo di procedure tradizionalmente proprie del processo civile.

BIBLIOGRAFIA

- BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I., VERDE A., *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1991.
- BONAFÈ-SCHIMTT, «Alternatives to the judicial model» *Mediation and Criminal Justice. Victims Offenders and Community*, M. Wright. B. Galaway Eds., Sage Publications, London, 1989, 178-194.
- BRAITHWAITE J., «Shame and Modernity», *The British Journal of Criminology*, 33/1, 1993, 1-18.
- BUTTS J.A., SNYDER H.N., «Restitution and Juvenile Recidivism», *Juvenile Justice Bulletin*, U.S. Department of Justice, September, 1992.
- CHRISTIE N., «Conflicts as Property», *The British Journal of Criminology*, 17/1, 1977, 1-13.

- DE LEO G., PATRIZI P., *La Spiegazione del Crimine*, Il Mulino, Bologna, 1992.
- DUFF A., MARSHALL S., DOBASH R.E. et al., *Penal theory and practice: tradition and innovation in criminal justice*, Fullbright Papers, vol. 15, Manchester U.K., Manchester University Press, 1994.
- DUNKEL F., ROSSNER D., «Law and practice of victim/offender, agreements» Wright M., Galaway B. Eds., *Mediation and Criminal Justice. Victims, Offenders and Community*, Sage Publications, London, 1989, 159-177.
- GALAWAY B., HUDSON J., *Criminal justice, restitution and reconciliation*, Monsey, NY, Criminal Justice Press, 1990.
- GATTI U., MARUGO M., «La vittima e la giustizia riparativa», *Marginalità e Società*, 27, 1994, 12-32.
- GEIS G., «Application of victimological research to the victim's reintegration into society», W., McDonald Ed., *Criminal Justice and the Victim*, Sage Publications, London, 1976, 345-357.
- HUGHES S.P., SCHNEIDER A.L., «Victim-offender mediation»: a survey of program characteristics and perception of effectiveness», *Crime and Delinquency*, 35/2, 1989, 217-233.
- KRISBERG B., AUSTIN J.F., *Reinventing Juvenile Justice*, Sage Publications, London, 1993.
- MADLNER K., «Compensation, restitution. Sancion pecuniaria and other ways and means of awarding damages to the victim of crime through the courts. *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury H.J., Albrecht Eds., Criminological Research Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, 1991.
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Cortina, Milano, 1990.
- UMBREIT M.S., «Victim/offender mediation: a national survey», *Federal Probation*, 12, 1986, 53-56.
- UMBREIT M.S., «Crime victims seeking fairness, not revenge: toward restorative justice», *Federal Probation*, 53, 1989a, 52-57.
- UMBREIT M.S., «Violent offenders and their victims», *Mediation and Criminal Justice. Victims, Offenders and Community*, M. Wright, B. Galaway Eds., Sage Publications, London, 1989b, 14-26.
- UMBREIT M.S., «Victim meets offender: the impact of the restorative justice and mediation», *Criminal Justice press*, Willow Tree Press, Inc. Monsey, New York, 1994.
- UMBREIT M.S., COATES R.B., «Cross-site analysis of victim-offender mediation in four States», *Crime and Delinquency*, 39/4, 1993, 565-585.
- UMBREIT M.S., ROBERTS A.W., *Mediation of criminal conflict in England: an assesment of services in Country and Leeds*, University of Minnesota. St. Paul, MN, 1996.
- VAN NESS D.W., «Restorative justice». *Criminal justice, restitution and reconciliation*, Galaway E. and Hudson J., Eds., Monsey, NY, Criminal Justice Press, 1990, 7-14.
- VILLNOW B., «Victim compensation in some Western Countries», *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, H.S. Albrecht Eds., Criminological Research

- Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. I, 1991, 175-185.
- WALGRAVE H., «Bejond rehabilitation. In search of a constructive alternative in the judicial reponse to juvenile crime», *European Journal on Criminal Policy and Research*, Juvenile Justice Sustem, 2/2, 1994, 56-75.
- WEITEKAMP E., «Recent developments on restitution and victim-offender reconciliation in the Usa and Canada: an assessment», *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, H.J. Albrecht Eds., Criminological Research Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. I, 1991, 423-456.
- WEMMERS J., ZEILSTRA M.I., «Victim policy and restitution in the Netherlands», *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, A.J. Albrecht, Eds., Criminological Research Reports, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. I, 1991, 409-422.
- ZEHHER H., *Changing lenses. A new focus for crime and justice*, Scottsdale, P.A.: Herald Press, 1990.
- ZEHHER H., UMBREIT M., «Victim offender reconciliation: an incarceration substitute?», *Federal Probation*, 46, 1982, 63-68.
- ZEHHER H., VAN NESS D.W., HARRIS M.K., *Justice: the restorative vision*, Elkhart, IN, 1989.

RIASSUNTO

La giustizia riparativa rappresenta un nuovo modello di giustizia penale che si differenzia dai modelli di giustizia che si sono succeduti nel tempo quali quello retributivo e trattamentale. Tale nuovo paradigma è soprattutto orientato verso la rivalutazione della parte offesa del reato all'interno del processo e verso una finalità più riparativa che punitiva attribuita alla pena applicata nei confronti del reo.

La mediazione penale costituisce la fondamentale modalità applicativa della giustizia riparativa. Viene effettuata una rassegna internazionale delle esperienze di mediazione in ambito giudiziario penale non priva di spunti e valutazioni critiche.

RESUME

La justice réparatrice représente un nouveau modèle de justice pénale qui se différencie des modèles de justice qui se sont succédés pendant le temps, comme le modèle de la rétribution et du traitement. Ce nouveau paradigme est surtout orienté vers la revalorisation de la part offensée du délit au dedans du jugement et une finalité réparatrice plutôt que punitive attribuée à la peine comminée au coupable.

La médiation pénale constitue la fondamentale modalité d'application de la justice réparatrice. On réalise une revue internationale des expériences de médiation dans le domaine judiciaire pénal qui ne manque pas d'idées et d'évaluations critiques.

SUMMARY

Restorative justice is a new way of thinking about crime and criminal justice. Restorative justice provides an expanded role for victims and requires to take responsibility. Mediation programs are applied in the criminal justice as a way of restorative justice.

The paper provides an international overview of the mediation experiences in criminal justice system in a critical point of view.